Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 9 febbraio 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 11.
Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali Pag. 658

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12.
Adeguamento delle pensioni di guerra indirette. Pag. 659

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Lazise (Verona) . . . . Pag. 661

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Toscolano Maderno (Brescia) . . . . Pag. 661

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Bardolino (Verona) . . . . . . Pag. 662

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Crotone (Catanzaro) . . . . . . Pag. 662

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.
Proroga al 31 dicembre 1962 dell'esenzione dal diritto fisso, istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo. Pag. 662

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte del secondo tratto di via Tasso e via Aniello Falcone, sita nell'ambito del comune di Napoli . . Pag. 663

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio dei comuni di Varese e Gavirate . . . . Pag. 664

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano . . . . Pag. 664

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.
Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare per il caso d'invalidità, presentata dalla Società di assicurazioni « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1962.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo . . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.
Composizione della deputazione della Borsa-merci di Genova per il 1962 . . . . Pag. 665

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 666

Ministero della sanità: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Roveta » . Pag. 666

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera . . . . Pag. 666

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di cinque società cooperative di varie Provincie . . . . Pag. 666
Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Monticello Brianza (Como) Pag. 666

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo. Pag. 666

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 667

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 669

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 669

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 669

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti:

Concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti . . . . Pag. 670

Concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti . . . . Pag. 672

Ministero della Sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova . . . . Pag. 674

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie e di direttore nelle scuole di avviamento professionale con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano . . . . Pag. 675

Concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, e di preside e di direttore negli istituti e scuole di istruzione tecnica con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano . . . . Pag. 675

Ministero dell'industria e del commercio: Diario delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli) . . . . . Pag. 676

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto . Pag. 677

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi. Pag. 677

Ufficio medico provinciale di Ragusa: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ragusa. Pag. 677

Ufficio medico provinciale di Modena: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena. Pag. 678

Ufficio medico provinciale di Firenze: Costituzione della Commissione per il concorso delle farmacie della provincia di Firenze . . . . Pag. 678

Ufficio medico provinciale di Ravenna:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 678

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 678

Ufficio veterinario provinciale di Pavia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia . . . . Pag. 679

Ufficio veterinario provinciale di Forlì: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì . . . . Pag. 680

Ufficio veterinario provinciale di Cuneo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo. Pag. 680

Ufficio veterinario provinciale di Bari: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari . . . Pag. 680

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 11.

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonchè per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, così ripartiti:

esercizio	1961-62	L. 22,5	miliardi
»	1962-63	» 22,5	»
»	1963-64	» 22,5	»
»	1964-65	» 30	»
»	1965-66	» 30	»

Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idro-geologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire in conformità del piano orientativo, di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, assicurando il coordinamento con gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste deliberano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale, che ne assicura il coordinamento con quelli della Cassa per il Mezzogiorno.

Le somme assegnate, ai sensi dell'articolo 1, a ciascun esercizio finanziario saranno ripartite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in conformità ai piani delle opere pubbliche deliberate ai sensi del comma precedente.

Le somme anzidette, che potranno essere anche, in parte, utilizzate per studi, rilievi, esperienze su modelli e quant'altro necessario per la redazione dei progetti esecutivi, saranno attribuite ai competenti capitoli di spesa per l'esecuzione delle opere.

Rimane ferma la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio stesso, deliberato a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

I piani di cui al secondo comma dell'articolo precedente debbono avere per oggetto il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna con gli interventi rivolti alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate sul loro territorio.

Gli interventi finanziari, di cui alla presente legge, per le opere da eseguirsi nelle Regioni a statuto speciale, saranno concordati fra gli organi dello Stato e quelli regionali per quanto concerne la quota globale spettante alle Regioni stesse.

Art. 5.

Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere previste dal piano stesso e dei suoi eventuali aggiornamenti. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, proporrà al Parlamento gli stanziamenti relativi.

Art. 6.

Alle opere prevedute dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'esecuzione delle opere può essere data in concessione a norma del regio decreto 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

L'impegno di spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di un determinato lavoro, potrà anche riferirsi interamente agli stanziamenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, degli esercizi successivi a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.

Art. 7.

Alla spesa di lire 22,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — RUMOR — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12.

Adeguamento delle pensioni di guerra indirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *G*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 40.000 » » 1° luglio 1962;
» 60.000 » » 1° luglio 1963.

Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *M* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1963.

Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *I* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *O*, annessa alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso:

L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 15.000 » » 1° luglio 1963.

Art. 2.

L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1963.

Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto al 60° anno.

Art. 3.

L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso:

L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1962.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario.

Art. 4.

Alla vedova ed agli orfani che conseguano od abbiano conseguito il trattamento di riversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di lire 142.000 annue, sostitutivo dell'assegno speciale temporaneo e dell'assegno supplementare, soppressi dal successivo articolo 6.

Tale assegno è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1963.

Art. 5.

Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di:

L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 30.000 » » 1° luglio 1963.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruenti del trattamento di riversibilità, previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

Art. 6.

Le tabelle *G, I, M, O,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'articolo 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;

c) l'assegno supplementare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonchè dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle *G, I, M, O,* annesse alla presente legge.

Le tabelle *H, L, N, P,* previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.

Art. 7.

Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato — a decorrere dal 1° gennaio 1962 — sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1° luglio 1963.

Art. 8.

Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonchè con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali . . .	212.500	237.000	257.000
Ufficiali superiori . .	206.814	231.314	251.314
Ufficiali inferiori .	193.818	218.318	238.318
Sottufficiali e truppa	176.772	201.272	221.272

TABELLA I

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali . . .	217.500	248.000	277.000
Ufficiali superiori .	211.000	241.500	270.500
Ufficiali inferiori .	197.500	228.000	257.000
Sottufficiali e truppa .	178.892	209.392	238.392

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

TABELLA M

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali . .	116.668	131.168	143.168
Ufficiali superiori .	99.339	113.839	125.839
Ufficiali inferiori .	89.997	104.497	116.497
Sottufficiali e truppa . . .	77.793	92.293	104.293

TABELLA O

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali .	118.300	138.800	159.800
Ufficiali superiori . .	101.300	121.800	142.800
Ufficiali inferiori .	92.300	112.800	133.800
Sottufficiali e truppa .	79.241	99.741	120.741

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Lazise (Verona).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Lazise (Verona) in data 19 febbraio 1958, n. 1, e 24 giugno 1958, n. 30, con le quali è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Lazise (Verona) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nell'intero territorio del comune di Lazise, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(682)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Toscolano Maderno (Brescia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Toscolano Maderno (Brescia) in data 12 maggio 1960, n. 20, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Toscolano Maderno non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Toscolano Maderno (Brescia) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nell'intero territorio del comune di Toscolano Maderno, è istituita la Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(684)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Bardolino (Verona).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bardolino (Verona) in data 29 novembre 1957, n. 90, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Bardolino (Verona) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nell'intero territorio del comune di Bardolino, è istituita la Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(865)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Crotone (Catanzaro).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Crotone (Catanzaro) in data 15 maggio 1958, n. 25, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Crotone non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Crotone (Catanzaro) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nell'intero territorio del comune di Crotone, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Catanzaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(685)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.

Proroga al 31 dicembre 1962 dell'esenzione dal diritto fisso, istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1960, registro n. 6 Finanze, foglio n. 221;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1961, registro n. 12 Finanze, foglio n. 315;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania Ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1962.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 388

(746)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte del secondo tratto di via Tasso e via Aniello Falcone, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali:

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte del secondo tratto di via Tasso e via Aniello Falcone, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona a monte del secondo tratto di via Tasso e via Aniello Falcone, sita nel territorio del comune di Napoli, comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 290, 288, 300, 253, 113, 292 e 258, foglio n. 14, sezione Avvocata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 gennaio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 46 - (Stralcio)

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 24 febbraio, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

NAPOLI - Estensione vincolo terreni a monte del secondo tratto di via Tasso e via Aniello Falcone (dalla particella n. 290 alla particella n. 258 del foglio 14, sezione Avvocata, come da planimetria).

(*Omissis*).

Per quanto riguarda la proposta estensione del vincolo sui terreni non ancora vincolati siti a monte del secondo tratto di via Tasso e di via Aniello Falcone ed esattamente dalla particella 290 alla particella n. 258 del foglio n. 14, sezione Avvocata come da planimetria allegata, la Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole alla imposizione del vincolo perchè detti immobili, oltre a comporre un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, costituiscono una bellezza panoramica (commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge).

(*Omissis*).

Alle ore 11,30 si scioglie la seduta per redigere il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(661)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio dei comuni di Varese e Gavirate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 dicembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Varese, sita nell'ambito dei comuni di Varese e Gavirate (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Varese e Gavirate;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua varia e caratteristica vegetazione locale e le sue colline leggermente digradanti verso il lago, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Varese;

Decreta:

La zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio dei comuni di Varese e Gavirate, delimitata, nel senso della lunghezza, dal confine con il comune di Bardello fino a Varese-Morosolo, e nel senso della larghezza nel modo che segue: confine con il comune di Bardello, strada che va dal comune di Bardello al centro di Gavirate, da questo alla località Case Nuove, indi seguendo la vecchia strada comunale per Voltorre fino ad Oltrona Lago e per frazione Benedetto fino a Varese-Morosolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Varese e Gavirate provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 gennaio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 2 - Adunanza del 12 dicembre 1959

(*Omissis*).

1) LAGO DI VARESE - Vincolo panoramico della zona costiera del lago nei comuni di Bardello, Gavirate fino al comune di Varese-Morosolo.

Sono presenti l'ing. Piero Papa in rappresentanza del comune di Gavirate.

E' assente benchè regolarmente invitato con lettera raccomandata il sindaco del comune di Bardello.

Il presidente illustra alla Commissione le caratteristiche della zona sopra indicata e quindi fa rilevare l'opportunità di un vincolo panoramico,

LA COMMISSIONE

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico poichè con la sua varia e caratteristica vegetazione locale e con le sue colline leggermente degradanti verso il lago forma un quadro naturale di notevole interesse ed offre inoltre un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la magnifica visuale del lago di Varese;

considerata la necessità di tutelare tale quadro panoramico da inconsulte costruzioni che pregiudicherebbero la visuale panoramica di cui sopra;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera del lago di Varese nel seguente modo:

(senso della lunghezza): La fascia costiera che va dal centro del comune di Bardello, fino a Varese-Morosolo.

(senso della larghezza): Dalla sponda del lago alla strada che va dal comune di Bardello al centro di Gavirate; da questo alla località Case Nuove, indi seguendo la vecchia strada comunale per Voltorre fino ad Oltrona lago e per frazione Benedetto fino a Varese-Morosolo.

(*Omissis*).

(662)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille »:

Tariffa n. 27, relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita di importo pari al 10% del capitale assicurato in caso di morte.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Biaggi

(713)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare per il caso d'invalidità, presentata dalla Società di assicurazioni « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della nuova tariffa complementare d'invalidità in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Società di assicurazioni « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Biaggi

(714)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato lo statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271, e 1° novembre 1960, n. 1615, contenenti modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1960, concernente la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dello Ente;

Vista la lettera n. 17394 del 13 dicembre 1961, con la quale il Ministero del tesoro, ha designato quale proprio rappresentante, nel predetto Consiglio generale, il dott. Giulio Longhi, in sostituzione del dott. Amedeo Cartolano;

Decreta:

Il dott. Giulio Longhi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dottor Amedeo Cartolano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1962

Il Ministro: Colombo

(742)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Genova per il 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 274, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1962 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Giampetruzzi dott. Giuseppe;
2. Scorza dott. Andrea;
3. Gasparini dott. Mario;
4. Pareto comm. L. Aurelio;
5. Molinari dott. Rino;
6. Albites Tito;
7. Badino cav. uff. G. B. Mario.

Membri supplenti:

1. Costabel dott. Prospero;
2. Anfossi dott. Carlo;
3. Dellepiane Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Biaggi

(743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mohamed Aly Fahmy, Console generale della Repubblica Araba Unita a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, Piemonte e Val d'Aosta.

(316)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Florencio Méndez, Console aggiunto al Consolato generale di Argentina a Genova.

(319)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George G. Jespersen, Vice console degli S.U.A. a Trieste.

(483)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Roveta »

Con decreto n. 756 del gennaio 1962 il sig. Piero Scotti, domiciliato in Firenze, via Boccaccio n. 151, è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale che sgorga dalla polla a valle delle sorgenti Roveta nel territorio del comune di Scandicci (Firenze). L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di forma bombata di capacità di un litro, mezzo litro e un quarto di litro contrassegnate da etichette di forma allungata a contorni curvi che riportano al centro una stella con la parola « Roveta » in rosso e la sottostante indicazione. L'imbottigliamento viene eseguito con i più rigorosi e moderni dettami d'igiene. Le ricerche batteriologiche eseguite dall'illustre prof. Mazzetti, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Firenze nel 1958, dimostrano la perfetta purezza dell'acqua Roveta.

In alto da sinistra si legge: « Acqua minerale diuretica digestiva » ed inferiormente sono riportate le indicazioni terapeutiche.

I dati relativi all'analisi chimica, eseguita dal prof. B. Visintin dell'Istituto superiore di sanità in Roma in data 18 marzo 1956, sono riportati su una etichetta di formato più piccolo, da applicarsi nel retro della bottiglia.

In fondo la frase « Addizionata di gas acido carbonico » e la data ed il numero del presente decreto con l'indicazione della ditta: Piero Scotti fu Gino Scandicci (Firenze).

La zona di protezione della sorgente avrà un raggio di metri cinquanta e sarà opportunamente recinta con rete metallica. L'acqua minerale verrà imbottigliata nello stabilimento appositamente costruito nelle vicinanze della sorgente e sarà addizionata di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(757)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1514 in data 3 febbraio 1962 è stata prorogata fino al 31 marzo 1962 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera affidata all'avv. Giovanni Laureano.

(919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 dicembre 1961, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

1) Società cooperativa « Boscaioli Onestà e Lavoro Gambassi », con sede in Gambassi (Firenze), costituita per rogito Nardi, in data 4 marzo 1945 repertorio 6352;

2) Società cooperativa edilizia « S. Leone », con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Parisella, in data 30 settembre 1949;

3) Società cooperativa « Consorzio Trasporti e Spedizioni - C.O.T.R.A.S. », con sede in Firenze, costituita per rogito Sandrucci in data 1° agosto 1945;

4) Società cooperativa « Lavoratori di Massalengo », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Marchetti, in data 10 febbraio 1956, repertorio 925/145;

5) Società cooperativa consumo « S. Fidenzio », con sede in Megliadino S. Fidenzio (Padova), costituita per rogito Pietrogrande, in data 27 marzo 1953, repertorio 253.

(380)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Monticello Brianza (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1962, la Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Monticello Brianza (Como), costituita per rogito Gallizia in data 24 agosto 1946, repertorio 970/579, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Aldo Barresi.

(377)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, numero 36982/18650, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Porporino Nicola, nato a San Severo il 7 febbraio 1876, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estese complessivamente mq. 549 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 100 e particella n. 169 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con i numeri 52 e 53.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, numero 36983/18651, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Iannelli Giovanni, nato a Torremaggiore il 27 ottobre 1904 e Celeste Maria, nata a Torremaggiore il 3 dicembre 1910, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 280 riportata in catasto alla particella n. 180 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 87.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, numero 36984/18652, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ricci Ersilia, nata a San Severo l'11 giugno 1900, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 219 riportata in catasto alla particella n. 201 del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 452.

(321)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 689 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195, del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta COMPAGNA Francesco di Piero, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 62.599.387 (lire sessantaduemilionicinquecentonovantanovemilatrecentottantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 12.715.600, già liquidato con decreto ministeriale 30 gennaio 1958, n. 3817/1721 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 9 aprile 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto

Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale
1	2	3	4	5	6	7
					Ha.	Lire
10	1	—	Seminativo	II	13.57.40	4.479,42
10	2	—	Id.	III	56.28.30	12.382,26
10	5	—	Pascolo cespugliato	II	11.74.30	434,49
10	14	—	Id.	II	2.21.60	81,99
10	3	—	Fabbricato rurale	—	0.41.70	—
10	4	—	Seminativo	I	25.00.50	11.502,30
10	19	—	Id.	I	0.00.10	0,46
11	9	—	Fabbricato rurale	—	0.72.90	—
11	16	—	Seminativo	II	0.16.00	52,80
11	41	—	Id.	II	13.24.00	4.369,20
11	43	—	Id.	II	34.09.40	11.251,02
11	30	—	Id.	III	1.62.20	356,84
11	55	—	Id.	III	6.10.30	1.342,66
11	56	—	Id.	III	0.11.20	24,64
11	17	—	Id.	II	20.95.50	6.915,15
11	18	—	Id.	II	2.46.40	813,12
11	14	—	Id.	I	10.35.00	4.761,00
11	37	—	Id.	I	15.54.50	7.150,70
11	20	—	Id.	I	1.65.00	759,00
11	46	—	Id.	I	27.20.80	12.515,68
11	21	—	Pascolo cespugliato	II	0.21.20	7,84
11	57	—	Id.	II	0,30.30	11,21
11	22	—	Seminativo	II	0.85.70	282,81
11	47	—	Id.	II	2.49.30	822,69
11	23	—	Id.	II	1.22.90	405,57
11	58	—	Id.	II	5.63.70	1.860,21
11	A	—		—	0.00.27	—
26	1	—	Pascolo	II	0.24.30	8,02
27	1	—	Seminativo	III	0.36.10	79,42
11	6	—	Fabbricato rurale	—	0.28.70	—
11	7	—	Seminativo	II	26.31.10	8.682,63
11	8	—	Id.	II	21.19.40	6.994,02
11	27	—	Id.	I	56.82.80	26.140,88
11	51	—	Id.	I	1.69.60	780,16
11	53	—	Id.	I	142.27.00	65.444.20
11	28	—	Pascolo	I	0.47.80	10,52
11	32	—	Seminativo	I	5.30.50	2.440,30
11	10	—	Fabbricato rurale	—	0.44.50	—
11	11	—	Pascolo	II	0.88.10	29,07
11	13	—	Seminativo	II	0.66.60	219,78

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto

Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale
1	2	3	4	5	6	7
					Ha.	Lire
13	3	—	Seminativo	I	1.35.80	624,68
13	7	—	Id.	I	3.86.70	1.778,82
13	8	—	Id.	I	0.01.80	8,28
13	9	—	Id.	I	0.41.10	189,06
11	15	—	Id.	I	13.91.60	6.401,36
11	31	—	Id.	III	1.04.90	230,78
11	3	—	Pascolo cespugliato	II	0.03.40	1,26
11	5	—	Seminativo	II	10.81.70	3.569,61
11	24	—	Id.	III	8.43.20	1.855,04
13	1	—	Pascolo cespugliato	I	0.73.00	16,06
13	6	—	Seminativo	II	2.63.50	869,55
13	5	—	Id.	II	7.34.10	2.422,53
13	10	—	Id.	I	8.97.90	4.130,34
11	26	—	Bosco alto fusto	II	1.48.50	63,85
11	19	—	Bosco ceduo	III	2.71.00	92,14
11	25	—	Id.	III	1.40.80	47,87
13	4	—	Bosco alto fusto	II	1.60.80	69,14
				Totali . . .	577.96.77	215.782,43

(551)

Opera per la valorizzazione della Sila.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), di complessivi ettari 98.81.50, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1451 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta FERAUDO Adelaide e Gabriella fu Francesco, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 6.260.358 (lire seimilioniduecentosessantamilatrecentocinquantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detto importo sarà corrisposto al netto di L. 6.015.000 già liquidato — a titolo di indennità parziale, arrotondata — col decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6106/4010 (*Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1961*).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dall'8 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio n. 32, particella 107: superficie Ha. 1.24.30, reddito dominicale L. —;
Foglio n. 32, particella 77: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 32, particella 94: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 32, particella 95/*A*: superficie Ha. 10.28.10; reddito dominicale L. —;
Foglio n. 32, particella 109: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 32, particella 90: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 32, particella 116: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 6, particella 1/*A*: superficie Ha. 10.58.50; reddito dominicale L. —;
Foglio n. 6, particella 2: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 6, particella 33/*A*: qualità: seminativo; reddito dominicale L. —;
Foglio n. 6, particella 15/*A*: superficie Ha. 18.80.30; reddito dominicale L. —;
Foglio n. 4, particella 19: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 4, particella 32: reddito dominicale L. —;
Foglio n. 4, particella 33: reddito dominicale L. —.

Riepilogo:
1° corpo, superficie Ha 1.24.30;
2° corpo, superficie Ha. 41.03.00;
3° corpo *A*, superficie Ha. 17.83.70;
3° corpo *B*, superficie Ha. 23.94.10;
In complesso, superficie Ha. 98.63.70.

Corrige:

Foglio n. 32, particella 107: superficie Ha. 1.16.60, reddito dominicale L. 443,08;
Foglio n. 32, particella 77: reddito dominicale L. 1.326,96;
Foglio n. 32, particella 94: reddito dominicale L. 4.035.60;
Foglio n. 32, particella 95/*A*: superficie Ha. 10.40.00; reddito dominicale L. 2.080,00 (1);
Foglio n. 32, particella 109: reddito dominicale L. 236,50;
Foglio n. 32, particella 90: reddito dominicale L. 34,20;
Foglio n. 32, particella 116: reddito dominicale L. 4.940,00;
Foglio n. 6, particella 1/*A*: superficie Ha. 10.66.90; reddito dominicale L. 1.173,59 (2);
Foglio n. 6, particella 2: reddito dominicale L. 328.40;
Foglio n. 6, particella 33/*A*: qualità: pascolo; reddito dominicale L. 129,03 (2);
Foglio n. 6, particella 15/*A*: superficie Ha. 18.85.50; reddito dominicale L. 3.771,00 (2);
Foglio n. 4, particella 19: reddito dominicale L. 565,18;
Foglio n. 4, particella 32: reddito dominicale L. 1.392,49;
Foglio n. 4, particella 33: reddito dominicale L. 26,98.

Riepilogo:
1° corpo, superficie Ha. 1.16.60;
2° corpo, superficie Ha. 41.14.90;
3° corpo *A*, superficie Ha. 17.92.10;
3° corpo *B*, superficie Ha. 23.99.30;
In complesso, superficie Ha. 98.81.50.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento mod. 51, n. 12275 del 16 giugno 1954, rilasciato dall'U.T.E. di Cosenza.

(2) Dati desunti dal tipo di frazionamento mod. 51, n. 3374 del 6 agosto 1959, rilasciato dall'U.T.E. di Cosenza.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,85	620,80	620,77	620,80	621 —	620,90	620,95	620,93	620,90
$ Can.	592,38	591,90	592 —	591,90	591,97	592,18	591,95	592,20	592,25	592,25
Kr. Sv.	143,59	143,58	143,59	143,575	143,55	143,56	143,58	143,60	143,57	143,55
Kr. D.	90,18	90,18	90,17	90,145	90,20	90,19	90,17	90,20	90,18	90,15
Kr. N.	87,16	87,17	87,18	87,15	87,15	87,17	87,165	87,15	87,18	87,15
Fr. Sv.	120,38	120,29	120,30	120,29	120,20	120,39	120,305	120,40	120,39	120,35
Fol.	171,56	171,58	171,59	171,54	171,55	171,57	171,585	171,60	171,56	171,55
Fr. B.	12,46	12,47	12,4775	12,474	12,47	12,48	12,4730	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,67	126,68	126,67	126,60	126,72	126,67	126,70	126,68	126,70
Lst.	1746,99	1746,70	1747 —	1747 —	1746,75	1747,10	1747,05	1747,10	1747,10	1747 —
Din. occ.	155,42	155,36	155,32	155,335	155,35	155,45	155,33	155,40	155,40	155,35
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,04	24,03875	24 —	24,04	24,036	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,76	21,76	21,73	21,78	21,80	21,76	21,77	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli dell'8 febbraio 1962

Rendita 5 % 1935	107,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102.875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103.20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104.40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1962

1 Dollaro USA	620,835
1 Dollaro canadese	591,925
1 Franco svizzero	143,577
1 Corona danese	90,157
1 Corona norvegese	87,157
1 Corona svedese	120,297
1 Fiorino olandese	171,562
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,67
1 Lira sterlina	1747,025
1 Marco germanico	155,332
1 Scellino austriaco	24.037
1 Escudo Port.	21,775

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Brezan Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Brezan Giovanni, nato a Gorizia addì 21 giugno 1897, residente a Gorizia, via Buffolini, 36, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Brezan » in « Bressan ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Humar Anna, nata a Gorizia il 14 luglio 1903.

Gorizia, addì 22 gennaio 1962

Il prefetto: NITRI

(642)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 ottobre 1961, dalla signora Cuchez Amelia ved. Negri, nata a Trieste il 22 dicembre 1902 e qui residente in via Piccardi, 55, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cucchini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Cuchez Amelia ved. Negri, è ridotto nella forma italiana di Cucchini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 dicembre 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(242)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Sentito il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100 (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la

natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli artt. 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni i vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 233. — MASSIMO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2. Nozioni di diritto civile.
3. Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al signor presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Pastrengo, n. 1. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(921)

Concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Sentito il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

C) buona condotta.

D) idoneità fisica all'impiego.

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) se e quale delle prove facoltative indicate nell'annesso programma intendano sostenere, in caso di ammissione alla prova orale;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il ter-

mine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100 i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *c*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Del risultato della prova facoltativa di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 234. — MASSIMO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Componimento di italiano.
2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.
3. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
4. Prova facoltativa di dattilografia o di stenografia o su alcuno dei seguenti mezzi meccanici: bromografi per copia a contatto, microfilm, multilith, rotaprint, xerox.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

(Schema di domanda
in bollo da L. 200)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato Generale - Via Pastrengo n. 1. — ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . .
in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data . . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) intende sostenere la prova facoltativa di . . . . . .

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(922)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Visto il bando di concorso 8 novembre 1961, con il quale veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a centocinquanta posti di assistente sanitario di 3ª classe in prova;

Ritenuto, allo scopo di rendere più agevole la partecipazione al concorso medesimo, di prorogare fino al 31 marzo 1962 il termine fissato per la presentazione delle relative domande di ammissione;

Vista la deliberazione presidenziale n. 866 del 16 gennaio 1962;

Rende noto

E' prorogato al 31 marzo 1962 il termine utile entro il quale dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, Lungotevere Ripa 1, Roma, le domande di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami a centocinquanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova.

Roma, addì 17 gennaio 1962

Il presidente: CARONIA

Il direttore generale: CUTTITTA

(865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie e di direttore nelle scuole di avviamento professionale con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie e di direttore nelle scuole di avviamento professionale con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, appresso indicati.

Scuola media

1. Bolzano, senza insegnamento;
2. Bressanone, con insegnamento;
3. Brunico, con insegnamento;
4. Merano, senza insegnamento.

Scuola di avviamento commerciale

1. Bressanone, con insegnamento;
2. Brunico, con insegnamento;
3. Vipiteno, con insegnamento.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori di ruolo ordinario che, alla data di entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, prestavano servizio in qualità di insegnante o di capi di istituto negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e che, alla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni e cioè:

a) essere provvisti di laurea o del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero;

b) avere almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

c) appartenere ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola o essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, avendo conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo di istituto.

I professori di materie non tecniche delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro, che siano in possesso degli altri titoli e requisiti, sono ammessi al concorso per la direzione di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.

Art. 3.

A detti concorsi possono partecipare altresì coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, abbiano prestato almeno otto anni di servizio in qualità di preside o di direttore incaricato nelle scuole contemplate nell'art. 1 della legge stessa e, alla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, abbiano superato uno dei concorsi di cui agli artt. 3 e 4 della legge medesima.

Art. 4.

Sono valutati ai fini del concorso i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

Art. 5.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

I candidati, qualora espressamente lo richiedano nella domanda di ammissione al concorso, hanno facoltà di sostenere l'esame in lingua tedesca dando, però, dimostrazione di aver conoscenza della lingua italiana.

Art. 6.

La domanda, in carta legale da L. 200, corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulta dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme alla domanda, vanno presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il *curriculum* degli studi e della carriera scolastica.

Per la partecipazione ai concorsi relativi a diversi tipi di istituto debbono essere presentate domande separate, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Art. 7.

La scelta della sede e la eventuale rinunzia alla nomina sono regolate dagli articoli 5 e 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1962
Registro n. 4, foglio n. 239.

(861)

Concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, e di preside e di direttore negli istituti e scuole di istruzione tecnica con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e di preside e direttore negli istituti e scuole di istruzione tecnica con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, appresso indicati:

Liceo ginnasio

1. Merano
2. Bolzano

Liceo scientifico

Bressanone

Istituto magistrale

Merano

Istituto tecnico commerciale

Bolzano, senza insegnamento.

Scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento

Merano, con insegnamento.

Scuola tecnica industriale con annessa scuola di avviamento

Bolzano, con insegnamento.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori di ruolo ordinario che, alla data di entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, prestavano servizio in qualità di insegnante o di capi di istituto negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, e che, alla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni e cioè:

a) essere provvisti di laurea;

b) avere almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

c) appartenere ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola o essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, avendo conservato titolo al passaggio a cattedre del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo di istituto.

Limitatamente al concorso al posto di preside di istituto magistrale e direttore di scuola tecnica commerciale sono ammessi anche i professori di ruolo ordinario, che, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma, siano provvisti, in vece della laurea, del diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

Per il concorso a posto di direttore nella scuola tecnica industriale è prescritto il possesso della laurea in materie tecniche ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397.

I professori di materie non tecniche degli istituti agrari, industriali e nautici, che siano in possesso degli altri titoli e requisiti, sono ammessi al concorso al posto di preside nell'istituto tecnico commerciale. Alle medesime condizioni i professori di materie non tecniche delle scuole tecniche agrarie e industriali sono ammessi al concorso per la direzione della scuola tecnica commerciale.

Per i concorsi ai posti di preside degli istituti di secondo grado è fatta eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei confronti dei professori di ruolo di istituti di primo grado che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.

Art. 3.

A detti concorsi possono partecipare altresì coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, abbiano prestato almeno otto anni di servizio in qualità di preside o di direttore incaricato nelle scuole contemplate nell'art. 1 della legge stessa e, alla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, abbiano superato uno dei concorsi di cui agli articoli 3 e 4 della legge medesima.

Art. 4.

Sono valutati ai fini del concorso i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

Art. 5.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

I candidati, qualora espressamente lo richiedano nella domanda di ammissione al concorso, hanno facoltà di sostenere l'esame in lingua tedesca dando, però, dimostrazione di avere conoscenza della lingua italiana.

Art. 6.

La domanda, in carta legale da L. 200, corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulta dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme alla domanda, vanno presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il *curriculum* degli studi e della carriera scolastica.

Per la partecipazione ai concorsi relativi a diversi tipi di istituto debbono essere presentate domande separate, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Art. 7.

La scelta della sede e la eventuale rinunzia alla nomina sono regolate dagli articoli 5 e 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1962
Registro n. 4, *foglio n.* 240.

(862)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1959, n. 3, rende noto che le prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1960, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 28 febbraio 1962, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale, via Molise n. 2;

seconda prova scritta: il 1° marzo 1962, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale, via Molise n. 2;

terza prova scritta: il 2 marzo 1962, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale, via Molise n. 2;

prova pratica: il 3 marzo 1962, alle ore 8, presso l'Istituto di chimica industriale dell'Università di Roma, in via delle Sette Sale n. 11.

(920)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2604 del 26 giugno 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di condotta medica, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli: 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici di Grosseto e dalle Amministrazioni dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Membri:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Bassi prof. Mariano, libero docente in patologia e clinica medica;

Gangitano prof. Luigi, libero docente in clinica chirurgica;

Bartolini dott. Livio, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Bianco, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 22 gennaio 1962

Il medico provinciale: POLITANO

(808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 857 in data 1° marzo 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ostetrica condotta nel comune di Torre Santa Susanna vacante al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 15 aprile 1935, che approva i programmi particolareggiati delle prove di esami per i posti di sanitari condotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubbblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 676;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174, che modifica gli articoli 34 e 68 del testo unico delle leggi sanitarie;

Viste le designazioni avanzate dagli Ordini professionali e dal Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia alla data del 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale di Brindisi;

Perrucci dott. Alessandro, primario ostetrico;

Bolognini dott. Angelo, specialista in ostetricia;

Melpignano Stella, ostetrica condotta.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Brindisi, addì 29 gennaio 1962

Il medico provinciale: BARNABA

(807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ragusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1044 del 20 giugno 1961, con il quale è stato bandito il concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Santa Croce Camerina al 30 novembre 1960;

Atteso che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste la proposta del sindaco del comune di Santa Croce Camerina e quella dell'Ordine dei medici della provincia di Ragusa;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Santa Croce Camerina al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Palermo dott. Biagio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Galia dott. Concetto, medico provinciale;

Carfì dott. Orazio, primario ostetrico dell'Ospedale M. P. Arezzo di Ragusa;

Guarrella dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia;

Scollo Tanina, ostetrica condotta del comune di Ragusa.

Segretario:

Schiavone dott. Angelo, funzionario di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa.

Ragusa, addì 20 gennaio 1962

Il medico provinciale: GALIA

(701)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5567, in data 15 novembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Finale Emilia, San Felice e Camposanto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265, del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Finale Emilia, San Felice e Camposanto è costituita come segue:

Presidente:

Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;

Romano prof. Olivo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Modena;

Storti prof. Edoardo, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;

Vivoli prof. Ferruccio, ufficiale sanitario titolare del comune di Modena.

Segretario:

Oliveri dott. Mario, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di quest'Ufficio.

Modena, addì 20 gennaio 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(673)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione per il concorso delle farmacie della provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il disposto dell'art. 105 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto degli articoli 5 e 6 del regolamento farmaceutico approvato con regio decreto 31 maggio 1938, n. 1706;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1962 alla nomina della Commissione per il concorso delle farmacie della Provincia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' nominata per l'anno 1962 la Commissione per le farmacie con la partecipazione delle seguenti persone:

Presidente:

Capasso dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;

Benedetti dott. Ernesto, farmacista;

Albani dott. Filippo, chimico farmacista;

Angelini Rota avv. Giuseppe, esperto in materia giuridica.

Segretario:

Assennato dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

Per le decisioni relative alle farmacie rurali farà parte della Commissione il dott. Bruzzi Francesco, farmacista.

Membri supplenti:

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale;

Lazzeri dott. Giorgio, farmacista;

Bottari dott. Giuseppe, chimico farmacista;

Coletta avv. Giovanni, esperto in materia giuridica.

Per le farmacie rurali:

Montagni dott. Giancarlo.

Firenze, addì 24 gennaio 1962

Il medico provinciale: GAGLIO

(763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1961, n. 519, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte sanitarie mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1960, indetto col decreto citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Davolio dott. Antonio, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Ravenna.

Componenti:

Fiorentino dott. Michele, medico provinciale;

Visani prof. Aurelio, primario medico dell'Ospedale civile di Faenza;

Bazzocchi prof. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Faenza;

Errani dott. Augusto, medico condotto.

Segretario:

Pontone dott. Antonio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Ravenna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ravenna, addì 26 gennaio 1962

Il medico provinciale: FIORENTINO

(765)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1961, n. 520, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina delle titolari delle condotte sanitarie ostetriche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1960, indetto col decreto citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Davolio dott. Antonio, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Ravenna.

Componenti:
Fiorentino dott. Michele, medico provinciale;
Bianchi prof. Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ravenna;
Piazza dott. Francesco, specialista in ostetricia;
Celati Teresa, ostetrica condotta.

Segretario:
Strati dott. Ugo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Ravenna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ravenna, addì 26 gennaio 1962

Il medico provinciale: FIORENTINO

(766)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 94 del 31 gennaio 1961, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1960;
Visto il successivo decreto n. 975 del 22 agosto 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' stata approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1.	Manelli Luigi	punti	63,041	su 100
2.	Genta Giovanni	»	63.037	»
3.	Albanesi Aurelio .	»	59,853	»
4.	Vismara Enrico	»	59.645	»
5.	Sempio Domenico	»	59,164	»
6.	Brega Angelo	»	56.472	»
7.	Dal Santo Fausto .	»	56,445	»
8.	Mazzotti Angelo	»	55,248	»
9.	Masini Giampiero	»	54,533	»
10.	Quaranta Francesco	»	54.093	»
11.	Varacca Walter	»	53,979	»
12.	Michi Valentino	»	52,511	»
13.	Locatelli Alberto .	»	52.040	»
14.	Mirabelli Alessandro	»	51,921	»
15.	Dezulian Vittorio .	»	50,999	»
16.	Tizzoni Ernesto	»	50,891	»
17.	Mussini Renato	»	50,770	»
18.	Ferrari Angelo .	»	50,648	»
19.	Roveglia Vittorio	»	50,001	»
20.	Uggetti Mario . .	punti	49,000	su 100
21.	Mattavelli Franco	»	48,991	»
22.	Recalcati Massimiliano . . .	»	48,217	»
23.	Ciariantini Adelmo	»	47,000	»
24.	Antoninetti Angelo . .	»	46,077	»
25.	Ferrari Andrea	»	45,643	»
26.	Sapelli Celestino	»	45,590	»
27.	Vagni Mario .	»	45,556	»
28.	Conti Romano .	»	45,000	»
29.	Bianchi Aurelio	»	44,319	»
30.	Caresana Domenico .	»	43,491	»
31.	Rigazio Osvaldo	»	42,801	»
32.	Antoniazzi Edgardo .	»	42,523	»
33.	Corbellini Arnaldo	»	42,312	»
34.	Serafini Giovanni	»	42,306	»
35.	Gualdesi Gaetano, nato il 1° marzo 1924	»	41,500	»
36.	Manfredini Piergiorgio, nato il 15 settembre 1933 .	»	41,500	»
37.	Dolci Giuseppe .	»	40,600	»
38.	Guallini Luigi .	»	40,388	»
39.	Fumagalli Aldo	»	39,531	»
40.	Signorini Giancarlo	»	39,012	»
41.	Ragni Luigi .	»	38,429	»
42.	Baroni Luigi	»	38,400	»
43.	Cavazzuti Giancarlo	»	38,156	»
44.	Malgarini Massimo, coniugato con 2 figli .	»	38,000	»
45.	Cazzola Giovanni, coniugato con 1 figlio, nato l'8 gennaio 1924 .	»	38,000	»
46.	Serafini Giuseppe, coniugato con 1 figlio, nato il 12 aprile 1929	»	38,000	»
47.	Dossena Mario, nato il 28 settembre 1929 .	»	37,500	»
48.	Santus Luigi, nato il 28 gennaio 1936	»	37,500	»
49.	Maggi Emilio	»	37,150	»
50.	Fabbri Antonio .	»	37,031	»
51.	Curone Carlo	»	37,000	»
52.	Meloni Gianluigi .	»	36,937	»
53.	Alizoni Alessandro	»	36.500	»
54.	Fugazza Donnino	»	36,000	»
55.	Guareschi Emilio, coniugato con 2 figli	»	35,500	»
56.	Sesenna Giuseppe, celibe .	»	35,500	»
57.	Tosoni Ferdinando .	»	35,000	»

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia dei Comuni interessati.

Pavia, addì 15 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: FARINA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 40 in data 15 gennaio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;
Visto l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate nelle domande di ciascuno dei candidati;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Manelli Luigi: Condotta consorziale di Zinasco;
2) Genta Giovanni: Condotta consorziale di Cilavegna;
3) Albanesi Aurelio: Condotta unica di Pavia.

I signori sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 15 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: FARINA

(465)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 606 in data 4 aprile 1961, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione in seno alla Commissione suddetta del dott. Francesco Savelli, trasferito ad altra sede;

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Antonio Valsecchi consigliere di 1ª classe della prefettura di Forlì è chiamato a far parte della Commissione del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1960, in sotituzione del dottor Francesco Savelli.

(*Omissis*).

Forlì, addì 12 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(700)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 78 in data 20 febbraio 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1960;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune capo Consorzio;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Cuneo al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Pignero dott. Dino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. dott. Franco, ordinario di patologia medica e clinica medica veterinaria;

Roagna dott. Enrico, veterinario condotto di Canale d'Alba.

Segretario:

Della Corte dott. Luigi, consigliere di prefettura di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Cuneo, addì 18 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: FERRARI

(672)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 38 del 4 gennaio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 39 del 4 gennaio 1962, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Considerato che il dott. Battista Vito, dichiarato vincitore della condotta comunale di Andria, ha fatto pervenire regolare dichiarazione di rinuncia alla sede assegnatagli;

Ritenuto di doversi procedere alla ulteriore dichiarazione del vincitore della predetta sede secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e le preferenze indicate in domanda;

Considerato pertanto che il dott. Berloco Nicola ha dichiarato di accettare la condotta veterinaria di cui sopra in luogo di quella di Toritto, e che il dott. Massarelli Francesco, collocato in graduatoria dopo il predetto, ha dichiarato di gradire l'assegnazione a quest'ultima sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 39 del 4 gennaio 1962 i seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Berloco Nicola: Andria;
2) Massarelli Francesco: Toritto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del veterinario provinciale di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 12 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: FERRARO

(447)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.